

N. 2098

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1997

Norme penali sull'abuso dei minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rappresenta uno strumento di lotta contro il noto fenomeno della pedofilia, sentito come aberrante in qualunque società civile.

La piaga degli abusi sessuali sui minori, triste realtà pure in epoche precedenti, si è maggiormente sviluppata anche a seguito dell'evolversi e del diffondersi dei moderni strumenti tecnici di comunicazione tanto che l'UNICEF, con il «Rapporto 1997 sulla condizione dell'infanzia» ha fornito dati preoccupanti sulla prostituzione minorile.

Sono stati, altresì, segnalati numerosissimi casi di abusi sessuali persino nell'ambito di quelle istituzioni precipuamente vocate alla educazione e protezione dell'infanzia quali la scuola e la famiglia.

Questo fenomeno è strettamente collegato allo sfruttamento del minore che si esplica in larga misura nel turismo sessuale come risulta dalle cronache giornalistiche che hanno posto in risalto agghiaccianti realtà.

A ciò si deve aggiungere il bieco mercato che si è creato attorno all'esportazione della pedofilia e al sorgere e prosperare di alcune organizzazioni delinquenti che traducono clandestinamente in Italia minorenni da avviare alla prostituzione.

Questo disegno di legge si affianca a tutte quelle norme che riguardano la tutela dei minori dagli abusi e dallo sfruttamento e tende a penalizzare il momento prodromico del fenomeno, anticipando dunque la soglia degli atti penalmente rilevanti.

La previsione della misura di sicurezza costituisce, altresì, a parere del presentatore, il necessario corollario per il pedofilo prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere ad una ulteriore salvaguardia del bene protetto dalla norma che rappresenta un paradigma fondamentale per la crescita civile della nostra società.

Ritengo, per concludere, che non si debbano spendere ulteriori parole per sensibilizzare l'organo legislativo alla produzione di uno strumento urgente ed indilazionabile nella tematica *de quo*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 527 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 527-bis. - (*Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici*). - Chiunque detenga, commeri, divulghi, scambi o, in qualunque modo, utilizzi immagini o testi a sfondo sessuale che abbiano ad oggetto minori di anni quattordici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Si intende a sfondo sessuale l'immagine o il testo il cui scopo primario sia l'enfatizzazione descrittiva e distorta delle caratteristiche sessuali del minore.

In caso di condanna per il reato di cui al primo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 530 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 530-bis. - (*Adescamento di minore*). - Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies, adeschi un minore degli anni quattordici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a nove anni.

Per adescamento si intende qualunque contatto, anche non fisico, stabilito con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce nei confronti di minore sotto forma di proposta e volto al raggiungimento di uno scopo penalmente illecito.

In caso di condanna per il reato di cui al secondo comma si applica sempre la pena

accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui i reati siano compiuti da cittadini italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 530-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 530-*ter.* - (*Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-bis e 530-bis*). - Nel caso di condanna definitiva o di applicazione di misure di sicurezza per uno dei reati previsti dagli articoli 527-*bis* e 530-*bis* si fa sempre luogo alla pubblicazione per estratto della sentenza, nonchè della foto segnaletica dell'imputato, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale.

Nel caso di sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere o di volere per uno dei reati previsti al primo comma si fa sempre luogo all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numero 3, per un periodo minimo di sei mesi per il reato previsto dall'articolo 527-*bis* e per un periodo minimo di anni due per il reato previsto dall'articolo 530-*bis*».